

Regolamento Fondo per il supporto alle attività di Ricerca

Art. 1 - Scopo del Fondo

1. Scopo del Fondo è finanziare le attività di ricerca svolte nell'Ateneo.
2. Il Fondo avrà carattere di accumulazione, non potrà essere riassorbito in sede di chiusura di bilancio consuntivo, salvo che non sussistano ragioni di documentata necessità cui non si possa far fronte con altre risorse. Le economie verranno riassegnate al Fondo nell'esercizio successivo.
3. Le deliberazioni sull'utilizzo del Fondo sono assunte nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito attraverso le seguenti modalità:
 - a. Stanziamenti a valere sul bilancio di previsione annuale autorizzatorio unico di Ateneo;
 - b. Entrate provenienti dall'esterno o previste da altri regolamenti o da appositi provvedimenti;
 - c. Applicando una ritenuta su finanziamenti di progetti di ricerca, progetti competitivi, qualunque sia la loro origine, come meglio specificato al successivo comma 3;

La ritenuta di cui al punto c) si applica ai finanziamenti di progetti gestiti presso Dipartimenti, Centri e ogni altra Struttura dell'Ateneo.

2. La contabilizzazione dei fondi di Ateneo e dei fondi provenienti dall'esterno avviene in modo separato.
3. Sono soggetti a ritenuta: i progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari ad accesso diretto (che prevedono, cioè, un rapporto diretto con la Commissione Europea) e indiretto (erogati attraverso altri enti gestori) con esclusione di quelli indicati al successivo comma 4.
4. Sono esclusi dalla ritenuta:
 - I finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
 - le donazioni;
 - le Azioni Marie Sklodowska Curie;
 - i progetti finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo;
 - i finanziamenti per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari e di valorizzare i costi del personale strutturato dell'Ateneo;
 - i finanziamenti in cui è previsto un cofinanziamento di Ateneo per la valorizzazione dei costi del personale e una rendicontazione analitica delle spese generali;
 - i progetti finanziati nell'ambito di Programmi che prevedono, contemporaneamente, una quota di spese **overhead**/generali inferiore al 15% ,non permettono di valorizzare il costo del personale strutturato oltre la quota di cofinanziamento e di importo complessivo finanziato inferiore a 500.000,00 euro;
 - i progetti di ricerca in conto terzi;

Art. 3 - Modalità di calcolo del prelievo

1. La ritenuta si calcola sull'importo finanziato secondo le modalità e i casi descritti nei successivi commi.

2. Progetti di **ricerca nazionali internazionali, competitivi e di innovazione e sviluppo, PNRR e PNC** che prevedono una **voce esplicita di overhead/spese generali forfettarie** e non prevedono costi del personale strutturato al 100% finanziati dal Soggetto Attuatore.

a. Per importi di finanziamento \leq a 500.000,00 euro

- il 2,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 2,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 95% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

b. Per importi di finanziamento $>$ di 500.000,00 e fino ad un importo \leq a 1.500.000,00 euro:

- il 5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 90% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

c. Per importi di finanziamento $>$ di 1.500.000,00 e fino ad un importo \leq a 2.000.000,00 euro:

- il 7,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 7,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- l'85% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

d. Per importi di finanziamento $>$ di 2.000.000,00 euro:

- il 10% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 10% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- l'80% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

3. Progetti di **ricerca, innovazione e sviluppo, PNRR e PNC** che prevedono sia la voce esplicita di **overhead/spese generali forfettarie** che costi del personale strutturato al 100% finanziati dal Soggetto Attuatore.

a. Per importi di finanziamento \leq di 500.000,00 euro

- il 2,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 2,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;

- il 95% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto;
- il 5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 90% della quota assegnata come massa critica è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

b. Per importi di finanziamento > di 500.000,00 e fino ad un importo ≤ di 1.500.000,00 euro:

- il 5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 90% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto;
- il 7,5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 7,5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Bilancio di Ateneo;
- l'85% della quota assegnata come massa critica è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

c. Per importi di finanziamento > di 1.500.000,00 e fino ad un importo ≤ di 2.000.000,00 euro:

- il 7,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 7,5% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 85% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto;
- il 10% della quota assegnata come massa critica è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 10% della quota assegnata come massa critica è destinata al Bilancio di Ateneo;
- l'80% della quota assegnata come massa critica è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

d. Per importi di finanziamento > di 2.000.000,00 euro:

- il 10% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 10% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata al Bilancio di Ateneo;
- l'80% della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto;
- il 12,5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Fondo di solidarietà per la Ricerca;
- il 12,5% della quota assegnata come massa critica è destinata al Bilancio di Ateneo;
- il 75% della quota assegnata come massa critica è destinata alla struttura che realizza e gestisce il progetto.

Art. 4 - Tempi e modalità di determinazione delle quote di prelievo

1. Una volta sottoscritto il contratto di finanziamento con l'Ente Finanziatore, il Centro Gestionale vincola le quote di prelievo dovute, secondo le modalità stabilite nell'art.3 del presente Regolamento.
2. La ritenuta si calcola sull'importo stabilito dal contratto di finanziamento e non sull'ammontare delle spese riconosciute eleggibili e rimborsate dopo la presentazione dei rendiconti di spesa.
3. Nel caso di rimodulazioni del budget costi durante la gestione del Progetto di ricerca è necessario:
 - a) trasmettere alla Ripartizione Ricerca l'autorizzazione comunicata dall'Ente finanziatore;
 - b) modificare e aggiornare il Budget costi nel Report operativo di U-gov PJ;
 - c) vincolare il differenziale positivo da destinare al Fondo per il supporto alle attività di Ricerca e al Bilancio di Ateneo.
 - d) trasferire all'Amministrazione Centrale la ritenuta destinata al Fondo per il supporto alle attività di Ricerca;

Eventuali rimodulazioni che comportino una riduzione della quota assegnata come overhead/spese generali forfettarie e/o della quota assegnata come massa critica, non incidono sulla quota precedentemente destinata al Fondo per il Supporto alle attività di Ricerca, ma comportano esclusivamente una riduzione della quota vincolata destinata al Bilancio di Ateneo.

Art. 5 - Obbligo di impegno e versamenti a favore del Fondo per il Supporto alle attività di Ricerca e del Bilancio di Ateneo

Tutte le Strutture di Ateneo sono tenute al versamento all'Amministrazione Centrale delle ritenute con le seguenti modalità:

- prelievo destinato al Fondo per il supporto alle attività di Ricerca, contestualmente alla variazione di assestamento del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- prelievo destinato al Bilancio di Ateneo ad avvenuta accettazione della rendicontazione da parte dell'Ente finanziatore.

Art.6 – Utilizzo del Costo del Personale strutturato/Massa Critica al 100% finanziato sul progetto dal Soggetto finanziatore

1. Il Costo del personale strutturato/Massa critica, al netto della quota vincolata di cui all'art. 4, del presente Regolamento, potrà essere così utilizzato:
 - il 40%, in coerenza con gli step di rendicontazione, nel ciclo di vita del Progetto;
 - il 60% dovrà essere vincolato sino all'esito finale della rendicontazione e utilizzato prioritariamente per la copertura economica delle spese non riconosciute eleggibili a seguito della presentazione dei rendiconti di spesa.

Art. 7 - Suddivisione del Fondo di solidarietà per la Ricerca

1. Il Fondo è destinato allo sviluppo delle attività di ricerca di Ateneo, inclusi i progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico. In particolare sono previste le seguenti linee di azione:

- a. iniziative di attrazione di ricercatori o ricercatrici e professori o professoressa, dall'Italia e dall'estero, e di incentivazione alla ricerca anche per i o le docenti e i ricercatori dell'Ateneo, mediante l'erogazione di fellowship;
 - b. finanziamento di progetti di ricerca, individuali o di gruppo, a favore di docenti di ateneo o di gruppi di ricerca che coinvolgano anche docenti esterni, in cui l'Ateneo esprima la leadership o la co-leadership;
 - c. finanziamento di scavi archeologici, a favore di docenti e ricercatori dell'Ateneo;
 - d. finanziamento di servizi per il trasferimento tecnologico e di conoscenza;
 - e. qualsiasi altra iniziativa venga ritenuta opportuna ai fini di favorire lo sviluppo della ricerca in Ateneo, anche riferita a infrastrutture e strumentazioni, su specifica delibera degli organi di governo;
2. Gli importi stanziati e le modalità e i tempi di erogazione per le iniziative di cui alle lettere a) – e) sono definiti in fase di programmazione annuale o pluriennale da parte degli organi di Governo di Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera quanto destinare a ciascuna linea d'intervento e approva le specifiche iniziative, una parte delle quali può essere individuata in seguito alla pubblicazione di avvisi. Gli avvisi sono approvati con Decreto del Rettore che dettaglia le modalità di presentazione della domanda, i criteri e modalità di selezione, le modalità di gestione e rendicontazione dei fondi.

Art 8 - Norma finanziaria

1. La Ripartizione Ricerca procederà annualmente alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6.
2. Tutte le assegnazioni di cui all'art. 7 presente regolamento, sono trasferite alle Strutture di ricerca cui afferisce il personale.

Art 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.